COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 14 del 25.07.2022

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE STRUMENTALI ALLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI E ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.'.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1968 del 18/07/2022 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **ORDINARIA**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	**Assente giust.**
VOLPI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
DREOLINI CINZIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	**Assente giust.**
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPA VILMA	CONSIGLIERE	**Assente**
MENEFOGLIO CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO AMELIA	CONSIGLIERE	**Assente giust.**
GEMELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BARNABO' ANNA RITA	CONSIGLIERE	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 7 **(sette)** e ASSENTI n. 4 **(quattro)** (Sig. Rebosio Marco Giuseppe, Sig. Benigna Alberto, Sig.a Zappa Vilma e Sig.a Colombo Amelia).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 5° punto dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 14 del 25.07.2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE STRUMENTALI ALLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI E ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.'.

Sono le ore 18,59 quanto fa il proprio ingresso in sala consiliare il consigliere comunale sig.a Zappa Vilma. Presenti 8 (otto).

Presenta la proposta di deliberazione il Segretario Generale Avv. Giovanni Curaba.
Conclusa l'esposizione dell'argomento all'ordine del giorno ad opera del Segretario Generale, seguono gli interventi del Sindaco che chiede chiarimenti sull'art. 2 della bozza di Regolamento e del consigliere sig. Gemelli Marco che chiede chiarimenti sull'art. 15 in tema di concessione del patrocinio comunale.
Conclusa la spiegazione ad opera del Segretario Generale non si registrano ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali presenti, pertanto il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione.
In conformità dell'esito della votazione , espressa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- presenti n. 8 (otto);
- Consiglieri astenuti n. 2 (due) (Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabò Annarita);
- Voti favorevoli n. 6 (sei) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";*

PREMESSO che il Comune di Marzio, da sempre, promuove e favorisce lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative nel pieno rispetto dell'art. 18 della Costituzione Italiana, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla Leggi nazionali, dalla Legge regionale e dallo Statuto comunale;

PREMESSO che la tutela e la promozione del pluralismo associativo consente alla comunità locale di perseguire fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. nella parte in cui statuisce che *"1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza …";*

CONSTATATO che il vigente Regolamento di disciplina delle procedure, strumentali alla concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e all'attribuzione di altri vantaggi economici alle Associazioni e più in generale a soggetti del Terzo settore - essendo stato approvato con Deliberazione consiliare n. 19 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge - risulta ormai datato e necessita di essere aggiornato e rivisto in più parti, dando così conto delle novità

normative e delle posizioni giurisprudenziali registratesi in questi ultimi anni su una materia così delicata, come quella disciplinata dall'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "*1. La concessione di* ***sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*** *a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.";

VISTO l'art. 118, comma 4 della Costituzione ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".*

VISTO l'art. 3, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "*I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";*

VISTO l'art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell'esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorendola, dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati.

VISTO l'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante *" Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini",* convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n 135, ai sensi del quale: *" A decorrere dal 1° gennaio 2013 (...) gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.* ***Sono escluse*** *le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";*

PRESO ATTO che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000 avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*"; i quali obbligano le Pubbliche Amministrazioni non solo ad istituire ed aggiornare annualmente l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei ispettivi bilanci, ma anche a provvedere all'informatizzazione dell'Albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica;

CHIARITO che :
A) nell'ipotesi di **"sovvenzioni",** l'Ente si fa carico interamente della spesa necessaria alla realizzazione di un'iniziativa organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico;
B) nell'ipotesi di **"contributi",** l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva, necessaria alla realizzazione di un'iniziativa, organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico;
C) gli **"ausili"** si sostanziano in erogazioni di somme di denaro, dirette ad enti e/o associazioni senza fini di lucro, non finalizzate a specifiche iniziative, ma che sono concesse dal Comune a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli enti e/o dalle associazioni, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico;
D) I "**vantaggi economici**" si sostanziano in attribuzioni di benefici, diversi dall'erogazione di danaro, con i quali il Comune sostiene progetti ed iniziative di soggetti terzi;

RIBADITA la necessità di dotarsi di un Regolamento che riassuma la normativa vigente nella materia di cui all'oggetto, fornendo agli Uffici dell'Ente uno strumento operativo, esaustivo ed aggiornato sia alla normativa vigente in materia che agli orientamenti giurisprudenziali, registratisi sulla medesima;

VISTO ED ESAMINATO lo schema del Regolamento comunale di cui all'oggetto, composto da 16 (SEDICI) articoli - che viene allegato alla presente per formarne parte integrante ed sostanziale;

PRESO ATTO che la concessione di contributi e di altri benefici economici, oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà orizzontale, di cui al succitato art. 118, comma 4 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

PRESO ATTO che attraverso le norme del Regolamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento del principio di sussidiarietà orizzontale con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

CONSIDERATO che le norme del Regolamento in oggetto si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

RITENUTO - per le ragioni sopra esposte - che l'allegato schema di Regolamento sia meritevole di approvazione in ogni sua parte;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa ed inserito al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale solo il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del citato D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare - come di fatto approva in ogni sua parte - il *Regolamento di disciplina delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a*

favore di associazioni, gruppi, società, comitati ed enti; composto da 16 (sedici) articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2) di dare atto che l'allegato Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente Deliberazione del Consiglio comunale ed abroga tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/09/2013;
3) di dare atto che il Regolamento Comunale in oggetto si applica a tutti i soggetti di cui all'art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4) di dare atto che per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento in oggetto, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente;
5) di dare atto che il Regolamento in questione garantisce i principi della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei diversi benefici economici dallo stesso contemplati;
6) di ribadire che la presente deliberazione trova la propria ratio sia nella valorizzazione dell'associazionismo, che riceve tutela a livello costituzionale, ex art. 18 della Nostra Carta Fondamentale, sia nella valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al combinato disposto degli artt. 118, comma 4 della Costituzione e 3, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in via permanente sul portale "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, successivamente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. In particolare, il presente provvedimento comprensivo del suo allegato è pubblicato sia all'interno della Sezione principale, denominata *"Provvedimenti",* Sotto sezione, rubricata "*Provvedimenti degli organi di indirizzo"* si all'interno della Sezione principale, denominata "*Disposizioni Generali",* Sotto sezione, rubricata "*Atti Generali".*

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti n. 8 (sette);
- Consiglieri astenuti n. 2 (due) (Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabò Annarita);
- Voti favorevoli n. 6 (cinque) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

* * * * * * * *

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE SOVVENZIONI, DEGLI AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE A PERSONE FISICHE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/07/2022

REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE SOVVENZIONI, DEGLI AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE A PERSONE FISICHE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Art. 2 - Tipologia degli interventi.

Art. 3 - Destinatari dei benefici

Art. 4 - Esclusioni

Art. 5 - Aree di intervento

Art. 6 - Presentazione delle domande per sovvenzioni e contributi

Art. 7 - Presentazione delle domande per attribuzioni di vantaggi economici

Art. 8 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi. Competenze della Giunta Comunale

Art. 9 - Attività di verifica da parte del Comune. Conseguenze

Art. 10 – Contributi assoggettati a specifica disciplina statale e/o regionale

Art. 11 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Art. 12 - La pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Art. 13 - Casi di esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche

Art. 14 - Pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle provvidenze di natura economica

Art. 15 Patrocinio comunale

Art. 16 - Entrata in vigore e norme di rinvio.

REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, DELLE SOVVENZIONI, DEGLI AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI DIVERSO GENERE A PERSONE FISICHE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune a favore di persone fisiche ed enti pubblici e privati, predeterminandone i criteri e le modalità alle quali l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Il presente Regolamento trova le proprie fonti normative nell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e nel combinato disposto degli art. 118, comma 4 della Costituzione e 3, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
2. Il Comune concede le provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità locale, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.
3. La concessione dei benefici e delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono finalizzati a:
a) promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
b) arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico del Comune, con particolare riguardo al settore giovanile;
c) contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
d) accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività;
e) sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire anche lo sviluppo economico della comunità;
f) sostenere le persone più fragili (bambini, anziani) ed in difficoltà non solo economica (diversamente abili); g) favorire le iniziative inerenti l'educazione degli alunni anche in ambito extra scolastico.

ART. 2
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi del Comune, diretti a consentire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente Regolamento, possono concretizzarsi in forma di:
a) sovvenzioni;
b) contributi;
c) ausili finanziari;
d) vantaggi economici.
A) Nell'ipotesi di **"sovvenzioni",** l'Ente si fa carico interamente della spesa necessaria alla realizzazione di un'iniziativa organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico.
B) Nell'ipotesi di **"contributi",** l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva, necessaria alla realizzazione di un'iniziativa, organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico.
C) Gli **"ausili"** si sostanziano in erogazioni di somme di denaro, dirette ad enti e/o associazioni senza fini di lucro, non finalizzate a specifiche iniziative, ma che sono concesse dal Comune a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli enti e/o dalle associazioni, ritenuta valida sotto

il profilo dell'interesse pubblico. Alla domanda strumentale al riconoscimento di un ausilio - da presentare brevi manu all'Ufficio protocollo o da trasmettere all'indirizzo PEC comune.marzio@pec.regione.lombardia.it deve essere sempre allegata copia dello Statuto, da cui emerga inequivocabilmente l'assenza dello scopo di lucro. Nel caso in cui il gruppo/associazione non disponga di un proprio statuto in quanto affiliato ad altra associazione, potrà essere considerato valido lo Statuto dell'Associazione di riferimento con dichiarazione dell'associazione principale che ne attesti l'affiliazione. La documentazione attestante bilanci e/o rendicontazioni dovrà essere riferita all'associazione affiliata e alle attività per cui si richiede il contributo.

D) I "**vantaggi economici**" si sostanziano in attribuzioni di benefici, diversi dall'erogazione di danaro, con i quali il Comune sostiene progetti ed iniziative di soggetti del Terzo Settore, mediante:

d 1) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei mezzi dei quali precedentemente è stato concesso l'uso.

d 2) Uso episodico, a titolo gratuito, di locali di proprietà comunale, da utilizzare ad opera dei richiedenti per lo svolgimento delle iniziative di cui si è detto sopra. In tal caso, l'uso è subordinato all'assunzione da parte del soggetto utilizzatore dell'impegno scritto di garantire l'integrità del bene pubblico e la correttezza del suo uso. In caso di necessità inderogabili sopravvenute, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali.

d 3) Stampa manifesti e spedizione di inviti;

d 4) Applicazione di tariffe agevolate nel rispetto delle previsioni di legge.

d 5) utilizzo pubblica illuminazione a sostegno di una specifica manifestazione e/o attività.

2. E' possibile il cumulo tra contributi ed ausili finanziari.

ART. 3
DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di cui al presente Regolamento può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

a) persone fisiche, residenti o domiciliate nel territorio del Comune e che operano nel campo sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, sportivo, tutela dell'ambiente senza scopo di lucro;

b) enti pubblici, per le attività che questi esplicano, senza scopo di lucro, a beneficio della comunità locale;

c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che :

- operano sul territorio comunale con attività e/o iniziative, idonee a favorire lo sviluppo sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo della comunità locale;
- collaborano alla realizzazione di progetti promossi dall'Amministrazione Comunale, aventi finalità sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo.

c bis) Gli enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato di cui alla lett. c) possono avere la sede della propria attività anche al di fuori del territorio comunale.

d) Associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per le stesse attività di cui alla precedente lettera c), sempre che non abbiano scopo di lucro.

2. Il Comune potrà adottare atti di concessione dei benefici, di cui al presente Regolamento, anche per sostenere iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, ma che presentino contenuti direttamente legati alla storia, alle tradizioni del Comune.

ART. 4
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dalla possibilità di beneficiare di contributi, sovvenzioni, ausili, patrocini e di altri benefici economici:

a) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
b) i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro;
c) i soggetti pubblici e privati che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

2. Non possono essere concessi ausili per le attività di mera gestione delle associazioni, senza alcuna ricaduta esterna a favore della collettività locale.

ART. 5
AREE DI INTERVENTO

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
a) attività culturali e scientifiche;
b) attività connesse all'educazione, all'istruzione-cultura e alla formazione;
c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
d) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
g) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
h) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
i) attività in occasione di ricorrenze e solennità civili e religiose; l) attività di integrazione/assistenza a persone fragili (bambini, anziani) ed in difficoltà non solo economica (diversamente abili).
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le iniziative di carattere politico.

ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. La concessione di sovvenzioni e contributi di cui al presente Regolamento presuppone la presentazione brevi manu all'Ufficio protocollo o la trasmissione all'indirizzo PEC comune.marzio@pec.regione.lombardia.it di una specifica nota scritta del soggetto interessato.
2. La domanda per sovvenzioni e contributi - sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco - deve contenere:
a) una descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare;
b) una previsione della spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
c) l'indicazione di eventuali altri contributi che il richiedente ha avuto concessi da altri soggetti;
d) la dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro;
e) la dichiarazione con la quale si attesta che il Comune *comparirà/non comparirà* nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto da realizzare, con il suo logo istituzionale;
f) la dichiarazione di impegno a trasmettere al Comune, entro un termine ragionevole, una rendicontazione delle spese sostenute e degli obiettivi raggiunti. La mancata presentazione del rendiconto – fatto salvo sempre e comunque l'effetto di cui all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento - costituisce elemento ostativo alla futura concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente. Nel caso di contributi concessi nei limiti di € 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) è ammessa la sola presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute nel suddetto limite.

3. **Le domande per sovvenzioni e contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici,** vanno presentate almeno 30 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione o del progetto.
4. L'assegnazione di sovvenzioni e contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici, non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
5. I soggetti assegnatari di sovvenzioni e contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici, potranno tuttavia presentare domanda per nuove iniziative, nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
6. In presenza di domande presentate prima del termine di cui al comma 3 del presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di valutarle comunque, preso atto delle giustificazioni, rese dal richiedente.

ART. 7
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI

1. La domanda per l'attribuzione di vantaggi economici - sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante, va presentata brevi manu all'Ufficio protocollo o trasmessa all'indirizzo PEC comune.marzio@pec.regione.lombardia.it.
La domanda - che va indirizzata al Sindaco pro tempore - deve contenere:
a) una descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare;
b) l'indicazione di eventuali contributi che il richiedente ha avuto concessi da altri soggetti;
c) la dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro;
d) la dichiarazione con la quale si attesta che il Comune *comparirà/non comparirà* nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto da realizzare, con il suo logo istituzionale;
e) la dichiarazione di impegno a garantire l'integrità e la correttezza dell'uso dei beni di proprietà pubblica, con l'assunzione di ogni responsabilità e di corresponsione del risarcimento dei danni arrecati;
f) l'indicazione del giorno/i previsto/i per l'uso dei locali/attrezzature di proprietà comunale.
2. L'utilizzo di beni immobili/mobili per un periodo non rientrante nell'uso occasionale, dovrà essere opportunamente regolamentato.
3. Le domande per l'attribuzione di vantaggi economici di cui alla lett. d4) dell'art. 2 del presente Regolamento, sottoscritte dal richiedente/legale rappresentante, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune, corredate dai riferimenti normativi di riferimento.

ART. 8
CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La presentazione della domanda di cui all'art. 6 non costituisce per il richiedente titolo per ottenere il beneficio e non vincola in alcun modo il Comune di Marzio.
2. Il Comune è libero di non accogliere la domanda o di accoglierla per un importo inferiore a quello eventualmente quantificato nella richiesta.
3. Rimane fermo che la concessione dei benefici ai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento è subordinata alla situazione delle casse comunali al momento in cui la domanda di richiesta del beneficio viene acquisita al protocollo.
4. Tutti i benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/attività/progetti sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) rispondenza con le finalità indicate nell'art. 1 del presente Regolamento;

b) grado di utilità sociale, culturale, economica dell'iniziativa/attività/progetto per la comunità locale;
c) originalità e innovazione dell'iniziativa/attività/progetto nei settori interessati;
d) rapporto tra costi e benefici dell'iniziativa/attività/progetto;
e) grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle iniziative/attività/progetti.
5. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono sottoposte - ad iniziativa dell'Assessore competente per materia - all'esame della Giunta Comunale.
6. Fatta salva l'ipotesi degli ausili, la Giunta Comunale valutata la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo determina l'entità delle provvidenze, ovvero decide di non concederle.
7. Tutti i benefici di cui al presente Regolamento saranno erogati – previa Deliberazione della Giunta Comunale - tramite il Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, in seguito a Determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

ART. 9
ATTIVITA' DI VERIFICA DA PARTE DEL COMUNE. CONSEGUENZE.

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.
2. A seguito di motivata contestazione scritta dell'Ente, il beneficiario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione di quanto ricevuto, nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, venga accertata:
a) la mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo/sovvenzione è stato/a concesso/a;
b) la realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di concessione del contributo o sovvenzione.
3. Lo stesso effetto di cui al comma 2 del presente articolo si produce nell'ipotesi di mancata presentazione del Rendiconto di cui all'art. 6, comma 2, lett. f).

ART. 10
CONTRIBUTI ASSOGGETTATI A SPECIFICA DISCIPLINA STATALE E/O REGIONALE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

ART. 11
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato sovvenzioni/contributi e antri vantaggi di natura economica.
2. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa, oggetto delle sovvenzioni/contributi/sussidi.

3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per Legge, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo.
4. Il soggetto beneficiario assume ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.
5. Nel caso di persona giuridica, il Comune deve preoccuparsi di richiedere ed acquisire al protocollo dell'Ente - prima della formale adozione a cura della Giunta comunale della Deliberazione di cui all'art. 8, ultimo comma del presente Regolamento - lo Statuto del soggetto richiedente da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro**.**
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore dei soggetti del Terzo Settore, sopra richiamati, per sostenere specifiche iniziative, che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali o in particolari stati di bisogno. In questo specifico caso, sarà in capo al soggetto richiedente dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla specifica normativa vigente per operare nel Paese Estero beneficiario nonché documentare con adeguato progetto le attività, che dovranno essere svolte e/o già svolte.

ART. 12
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE, E COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. La pubblicazione dei provvedimenti di concessione delle provvidenze di cui al presente Regolamento Comunale, che abbiano un importo superiore a mille Euro, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi.
2. Nella Determinazione di liquidazione - sempre che avvenga con atto separato dall'impegno di spesa - il Responsabile competente ratione materiae è tenuto a dichiarare di aver proceduto alla pubblicazione in argomento.
3. L'omessa, ritardata o incompleta pubblicazione degli atti di cui al comma 1, espone il Responsabile competente a responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico ai sensi dell'art. 26, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
4. In fase di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, qualora il Segretario Comunale accerti che la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione della Determinazione di impegno (fatta salva l'ipotesi di un unico atto contestuale) , lo stesso provvede a censurare immediatamente la difformità riscontrata.
5. In sede di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la difformità riscontrata dal Segretario Comunale può riguardare non solo *"l'omessa od incompleta*" pubblicazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, ma anche *"la ritardata*" pubblicazione.
6. La mancata, l'incompleta o la ritardata pubblicazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo è rilevabile anche da destinatario della concessione o attribuzione e comunque da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii..

ART. 13
CASI DI ESCLUSIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento è esclusa qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 14
PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. La Sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominata "*Amministrazione Trasparente",* deve contenere al suo interno la sotto-sezione di 1° livello, denominata *"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"*. All'interno della sotto-sezione di 1° livello devono essere inserite 2 sotto-sezioni, denominate rispettivamente "*Criteri e modalità"* e "*Atti di concessione".*
2. Nella sotto-sezione denominata "*Criteri e modalità"* sarà inserito il testo del presente Regolamento ed ogni suo successivo aggiornamento.
3. Nella sotto-sezione denominata "*Atti di concessione"* saranno inseriti tempestivamente i provvedimenti amministrativi che concedono il vantaggio economico.
4. In ogni caso, con la pubblicazione devono essere indicati, come prescritto dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33:
a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio ed il Funzionario o Dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
5. Le informazioni di cui al comma 4 del presente articolo sono riportate, nell'ambito della Sezione*"Amministrazione Trasparente"* e secondo modalità facile consultazione, in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Le informazioni in questione devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

ART. 15
PATROCINIO COMUNALE

1. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, manifestazione o progetto, presentati dai rispettivi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare in seno a quell'iniziativa il nome e lo stemma del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore su apposito modulo e viene concesso dall'Amministrazione Comunale anche con semplice lettera del Sindaco.
3. La concessione del patrocinio può essere accompagnata da benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni, delle iniziative o progetti per le/i quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto.
5. Non può essere concesso il patrocinio del Comune quando si tratti di iniziative, attività, progetti o manifestazioni che abbiano finalità di lucro o organizzate dai soggetti esclusi dall'art. 4 del presente regolamento dai succitati benefici.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento, composto da 16 (sedici) articoli entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune che regolano la medesima materia e che dovessero risultare contrastanti con il presente Regolamento.
3. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on line e sarà promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
5. Allo scopo di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle Associazioni al servizio della collettività è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere l'Albo delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. A tal fine, sarà adottato un Regolamento ad hoc.
6. Rispetto alle procedure di concessione in comodato d'uso gratuito del patrimonio immobiliare di proprietà comunale, non destinato a finalità istituzionali, si fa esplicito rinvio al Regolamento interno, approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 27/05/2022.

* * * * * * * * * * *

OGGETTO:	**ESAME ED APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE STRUMENTALI ALLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI E ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.'.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Marzio, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 18.07.2022

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
F.to Cav. Maurizio Frontali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Piera Manfredi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 10.08.2022, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 252/2022.

Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 10.08.2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **25.07.2022.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 10.08.2022